# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1927-A

# **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (RUGGIERO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185

Presentato il 9 novembre 2001

(Relatori: **SELVA**, per la III Commissione **PREVITI**, per la IV Commissione)

# PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

NULLA OSTA

#### PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1927;

premesso che:

va valutato positivamente l'impegno italiano per la realizzazione di un sistema di sicurezza e di difesa comune che assicuri, tra l'altro, in uno spirito di lealta e solidarieta reciproca, la salvaguardia dei valori comuni, degli interessi fondamentali e la cooperazione su questioni di interesse internazionale;

va altresì valutata positivamente la vocazione europeista della politica estera del Governo che si propone di pervenire, in tempi brevi e in sinergia con gli interessi dei singoli Stati nazionali, ad un'integrazione politicamente efficiente; in questo contesto la partecipazione dell'Italia a livello comunitario va riaffermata in modo pieno in relazione alle politiche di pace e sicurezza e al dialogo sui grandi temi della cooperazione per il progresso scientifico e tecnologico;

osservato che il disegno di legge in esame reca importanti misure finalizzate ad assicurare un comune quadro giuridico che favorisca una maggiore integrazione nel campo della sicurezza e della difesa;

considerato inoltre che il processo di integrazione politica nel campo della difesa può rappresentare un forte incentivo di sviluppo delle capacità dell'industria italiana della difesa ancor più significativo, in presenza di un quadro economico internazionale caratterizzato da estrema incertezza e nel quale i recenti avvenimenti rischiano di determinare un significativo deterioramento delle prospettive di sviluppo;

considerate altresì necessarie le modifiche che si intendono apportare all'ordinamento giuridico nazionale al fine di rispettare più efficacemente alcuni impegni che riguardano le previsioni dell'accordo in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, sicurezza delle informazioni classificate e le procedure di trasferimento e di esportazione

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare necessario che nell'attuazione dell'accordo in esame vengano realizzate le condizioni affinché l'industria nazionale del settore possa partecipare alla predisposizione di programmi di coproduzione

in posizione paritetica agli altri *partner* internazionali, valorizzando il *know-how* acquisito dalle imprese italiane.

# PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

#### **TESTO**

DEL DISEGNO DI LEGGE

#### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

#### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

#### ART. 3.

- 1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- « c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE): »:
- *b)* la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:
- « *d*) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Art. 3.

ART. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la parola: « UEO » è sostituita dalla seguente: « UE ».

Art. 5.

- 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:
- « 7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1 ».

ART. 6.

- 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:
- « 5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
- *a)* la descrizione del programma congiunto;
- *b)* le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale;
  - c) il tipo di materiale ».

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

Art. 7.

singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati e/o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale».

Art. 8.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: «L'autorizzazione » sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, ».

# Art. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n.185, le parole: « ai Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « alle Amministrazioni ».

#### ART. 10.

- 1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n.185, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero in caso di licenza globale di progetto »;

#### Art. 8.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto ».
  - 2. Identico.

ART. 9.

Identico.

Art. 10.

- *b)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- « 4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri ».

#### ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: « dall'articolo 2, » sono inserite le seguenti: « fatta eccezione per le operazioni in utilizzo di licenza globale di progetto, ».

### ART. 12.

1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.

#### ART. 13.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.

#### ART. 14.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.



Lire 500 =  $\bigcirc$  0,26

\*14PDI.0019390